

Regolamento per la classificazione e la gestione delle strade comunali o ad esse assimilate

Art.1 - Definizioni e ambito di applicazione

1. La normativa nazionale e regionale vigente delega le amministrazioni comunali all'individuazione e alla gestione del patrimonio stradale di competenza stabilendo relativi oneri e responsabilità.
2. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare i procedimenti necessari al raggiungimento di tali scopi in ottemperanza alla legislazione e negli interessi della collettività, costituendo la base necessaria ad una programmazione trasparente degli interventi sul patrimonio stradale di competenza attraverso un uso efficiente delle risorse.
3. Il presente regolamento è stato redatto sulla base di quanto stabilito dalla seguente normativa a cui si rimanda per tutto ciò che non viene espressamente citato nello stesso:
 - a) **D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285** e successive modificazioni (Nuovo codice della strada) e relativi regolamenti attuativi;
 - b) **L.R. 21 novembre 1996, n. 86** recante disposizioni relative alla delega alle Province ed ai Comuni dell'attività di classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico;
 - c) **Art. 14 L. 12 febbraio 1958, n. 126** recante disposizioni sulla costituzione di consorzi per le strade vicinali di uso pubblico;
 - d) **Art. 3, del D.Lgs. Luogotenenziale 01.09.1918, n. 1446** recante disposizioni sulla partecipazione finanziaria del Comune agli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali ad uso pubblico.
4. Definizioni utilizzate:
 - e) **NCS**: Nuovo codice della strada;
 - f) **Strada**: area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (art. 3 del NCS);
 - g) **Diritti di uso pubblico**: diritti reali di godimento a favore della collettività gravanti su beni di proprietà privata;
 - h) **Classificazione**: attività di divisione o distribuzione in categorie avente lo scopo di dare un ordine (nella fattispecie si farà riferimento alla classificazione funzionale ed a quella amministrativa);
 - i) **Strade comunali**: categoria amministrativa prevista dal NCS che comprende le strade funzionalmente classificate come strade urbane e locali (compresi gli itinerari ciclopedonali) quando situate all'interno dei centri abitati (esclusi i tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano gli stessi) e strade extraurbane quando congiungono il capoluogo comunale con le sue frazioni, le frazioni tra di loro o collegano il capoluogo con sedi di servizi che interessino la collettività comunale.
 - j) **Strade vicinali**: strade solitamente di proprietà privata appartenenti ai proprietari dei fondi che si affacciano sulla stessa e serviti dalla medesima; possono essere assoggettate ad un uso pubblico, assimilabile a una servitù collettiva, nei casi in cui possano essere percorse indistintamente da tutti i cittadini per una molteplicità di usi e con una pluralità di mezzi;
 - k) **Stradario comunale**: elenco contenente le strade e le piazze amministrativamente classificate come comunali o ad esse assimilate (vicinali di uso pubblico);
 - l) **RUTC**: Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
1. Il presente regolamento si applica a tutte le strade incluse nello Stradario comunale.

Art. 2 - Procedure per la classificazione delle strade comunali e vicinali di uso pubblico

5. L'iscrizione di una strada nello stradario comunale non ha natura costitutiva e portata assoluta, ma riveste funzione puramente dichiarativa e presuntiva di pubblicità dell'uso, eventualmente superabile con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un'azione negatoria di servitù.
6. La classificazione amministrativa delle strade insistenti sul territorio del Comune di Villadeati è attribuita all'Amministrazione Comunale che vi provvede attraverso delibera del Consiglio su proposta e previa istruttoria dell'Ufficio tecnico. Tale attività viene sottoposta a verifica quinquennale da parte del Consiglio Comunale.
7. Le categorie previste sono quelle di "strada comunale" e "strada vicinale di uso pubblico".
8. Entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento la Giunta redige e approva lo stradario comunale aggiornato contenente le informazioni relative alle geometrie, alla denominazione e alla categoria di appartenenza di ciascuna strada di competenza dell'amministrazione comunale.
9. Qualora mutino i presupposti di utilizzo di una strada che comportino una revisione della categoria amministrativa attribuita (ad esempio da comunale a vicinale, da vicinale a vicinale di uso pubblico, ecc.) si avvia un procedimento di riclassificazione.
10. La riclassificazione può avvenire sia d'ufficio che su istanza di parte. In entrambi i casi la richiesta deve contenere:
 - a) una relazione sottoscritta che illustri le motivazioni dell'istanza;
 - b) la cartografia catastale delle particelle contermini al tracciato stradale accompagnata da una scheda riepilogativa dei proprietari e dei detentori di altri diritti reali;
 - c) eventuale altra documentazione atta a supportare le motivazioni della domanda (ad es. repertorio fotografico, sottoscrizioni da parte di altri cittadini, ecc.).
11. L'istanza viene esaminata, istruita e valutata dal RUTC, che ha facoltà di fare un'unica richiesta motivata di eventuali integrazioni da presentare, pena la decadenza della domanda, entro 10 giorni dalla comunicazione agli interessati.
12. Il RUTC deve adottare il provvedimento di ammissione o diniego dell'istanza con relative motivazioni entro 30 giorni dalla presentazione.
13. I provvedimenti di cui al comma precedente vengono trasmessi al Consiglio Comunale che, nella prima seduta utile, delibera in merito e, nel caso, ordina al RUTC di aggiornare lo Stradario Comunale e di provvedere alle eventuali comunicazioni per la pubblicazione sul BUR. In ogni caso verrà comunicato al richiedente l'esito del procedimento entro 30 giorni dalla delibera.
14. Nei successivi trenta giorni chiunque può presentare opposizione tramite richiesta di riclassificazione di cui all'art. 2, comma 6.

Art. 3 - Utilizzo delle risorse per la gestione del patrimonio stradale di competenza

1. In relazione all'assolvimento dei compiti attribuiti al Comune in qualità di ente gestore, sulla base della disponibilità a bilancio, del personale preposto e dei mezzi a disposizione, l'amministrazione redige entro il 31 dicembre un programma annuale di interventi sulla viabilità di competenza stabilendo una scala di priorità in base al grado di interesse pubblico tutelato e accantonando una quota parte da destinare ad interventi imprevisti ed improrogabili che potrebbero verificarsi durante l'anno.
2. L'amministrazione comunale monitora le opportunità e promuove il reperimento di fondi esterni al proprio bilancio per il mantenimento ed il miglioramento

del patrimonio stradale di competenza.

3. L'amministrazione comunale promuove la costituzione di uno o più "consorzi per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico".
4. I consorzi di cui al comma precedente sono obbligatori ai sensi dell'art. 14 L. 12 febbraio 1958, n. 126 e rappresentano i soggetti giuridici appropriati in cui i proprietari dei fondi serviti e i detentori di altri diritti reali, tra cui il Comune per la tutela dell'uso pubblico, partecipano alla gestione dei beni suddetti.

Art. 4 - Modalità di compartecipazione alla manutenzione di strade vicinali di uso pubblico in assenza di consorzi

1. Visti gli obblighi, derivanti dalla giurisprudenza, da parte dell'amministrazione comunale a concorrere alle spese di manutenzione delle strade vicinali di uso pubblico da 1/5 a metà della spesa anche in assenza dei consorzi di cui all'articolo precedente, vengono di seguito stabiliti i criteri di tale contribuzione.
2. Le opere di manutenzione straordinaria ammissibili alla compartecipazione dell'amministrazione comunale sono limitate a:
 - a) ripristino viabilità in seguito ad eventi calamitosi;
 - b) ripristino e consolidamento massicciata stradale;
 - c) ripristino manufatti stradali a seguito di grave deterioramento;
 - d) ripristino muri a valle delle strade.
3. Le opere di manutenzione ordinaria ammissibili alla compartecipazione dell'amministrazione comunale sono limitate a:
 - a) ripristino ed esecuzione di fossette stradali;
 - b) ricarico di ghiaia e materiale stabilizzato.
4. L'amministrazione comunale ha facoltà di stabilire a seconda del tipo di richiesta la modalità di compartecipazione, cioè se intervenire con personale, mezzi e/o materiali nelle sue disponibilità o tramite contributi finanziari.
5. In caso di interventi di carattere straordinario in seguito ad eventi che compromettano la funzione pubblica o di interventi di carattere ordinario per esigenze di protezione civile, l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di provvedere direttamente anticipando le spese necessarie e rivalendosi sugli aventi diritto per la quota parte di loro spettanze e per eventuali danni causati dall'uso improprio.

Art. 5 - Procedure per la richiesta di compartecipazione alla manutenzione di strade vicinali di uso pubblico

1. La richiesta di compartecipazione indirizzata al Comune deve essere sottoscritta da tutti i frontisti e detentori di altri diritti reali e contenere la tipologia di intervento, il preventivo di spesa redatto sulla base di un computo metrico preventivo, nonché il nominativo del soggetto che rappresenta gli aventi diritto nei confronti dell'amministrazione.
2. In caso di richiesta relativa a manutenzione straordinaria, oltre a quanto richiesto al comma precedente, essa deve contenere i seguenti allegati:
 - a) progetto esecutivo redatto da tecnico abilitato contenente le presunte date di inizio e fine lavori, computo metrico estimativo, allegati cartografici e fotografici di dettaglio, disegni tecnici delle eventuali opere in muratura o assimilabili.
 - b) dichiarazione di impegno da parte di tutti gli aventi diritto all'assunzione a loro esclusivo carico della quota di oneri non coperta dall'amministrazione comunale.
3. La domanda dovrà essere presentata dal 1° febbraio ed entro il 31 marzo per il primo semestre, dal 15 luglio al 15 settembre per il secondo semestre preferibilmente a mezzo PEC oppure in formato cartaceo presso gli uffici

comunali.

4. L'istanza viene esaminata, istruita e valutata dal RUTC, che ha facoltà di fare un'unica richiesta motivata di eventuali integrazioni da presentare, pena la decadenza della domanda, entro 10 giorni dalla comunicazione agli interessati.
5. Il RUTC deve adottare il provvedimento di ammissione o diniego della richiesta con relative motivazioni entro il 31 maggio per le domande relative al primo semestre ed entro il 15 novembre per le domande relative al secondo semestre trasmettendolo alla Giunta Comunale.
6. Per le domande ammesse il RUTC, entro i medesimi termini temporali di cui al comma precedente, deve stilare una graduatoria sulla base del grado di interesse pubblico tutelato, dell'urgenza dell'intervento e dell'ordine di arrivo al protocollo dell'ente.
7. La Giunta Comunale esamina le richieste, i relativi provvedimenti di ammissione o diniego e la graduatoria di cui ai commi precedenti, dal 1 al 30 giugno per il primo semestre e dal 16 di novembre al 15 dicembre per il secondo semestre, stabilendo per ciascuna richiesta il tipo e la quota di compartecipazione fino a capienza.
8. Al termine dell'esame delle richieste la Giunta Comunale approva l'elenco delle istanze a cui compartecipare e lo trasmette al RUTC per la conclusione del procedimento.
9. Il provvedimento finale di competenza del RUTC dovrà essere adottato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della delibera di Giunta che accoglie la richiesta di compartecipazione e comunicato, qualunque sia stato l'esito, ai richiedenti entro 30 giorni dall'adozione.
10. Le domande non ammesse e quelle ammesse ma non sovvenzionate verranno archiviate digitalmente e il cartaceo verrà restituito al richiedente.
11. Per le domande ammesse e per le quali la partecipazione del comune sia di tipo non finanziario sarà cura dell'amministrazione accordarsi con i richiedenti per ciò che concerne l'organizzazione, la realizzazione dei lavori e la rendicontazione esaustiva dei costi sostenuti dai vari soggetti compartecipanti.
12. Per le domande ammesse e per le quali la partecipazione del comune sia di tipo finanziario la richiesta di saldo sottoscritta dal rappresentante dei richiedenti deve essere accompagnata da computo metrico consuntivo ed eventuali fatture quietanzate; in caso di manutenzioni straordinarie è necessario produrre anche il certificato di regolare esecuzione dei lavori da parte del progettista.
13. Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di saldo l'amministrazione comunale provvede al collaudo tecnico ed amministrativo degli interventi.

Art. 6 - Regolamentazione della circolazione

1. In riferimento all'art.5, comma 3 del NCS i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sulle strade inserite nello Stradario comunale sono emessi dal sindaco a norma dei successivi art 6 (circolazione fuori dei centri abitati) e 7 (circolazione nei centri abitati) del NCS con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.
2. In particolare, in relazione alle caratteristiche della viabilità del comune di Villadeati, si richiama il fatto che può:
 - a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di mezzi per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
 - b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di mezzi, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade.
3. In caso di sussistenza di limitazioni di cui ai commi precedenti, previa

presentazione di specifica istanza motivata e per esigenze indifferibili da parte dell'interessato al RUTC, l'amministrazione può derogare autorizzando la circolazione.

4. L'autorizzazione in deroga rilasciata dal RUTC dovrà avere durata limitata non superiore a 90 giorni e potrà essere rinnovata previa richiesta secondo le modalità di cui al comma precedente.
5. Il soggetto autorizzato in deroga è responsabile degli eventuali danni provocati alla struttura stradale o alle sue pertinenze a seguito del transito.
6. Il soggetto autorizzato in deroga ha l'obbligo di informare immediatamente l'amministrazione in caso di sussistenza di danneggiamenti alla struttura stradale o alle sue pertinenze e di provvedere a propria cura e spese al ripristino dei luoghi secondo le indicazioni e i tempi stabiliti dal RUTC.

Art. 7 - Sistema di vigilanza e sanzionatorio

1. Si rimanda a quanto previsto dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (NCS) e successive modificazioni, ai relativi regolamenti attuativi nonché al "Regolamento Comunale per l'applicazione di sanzioni amministrative a seguito della violazione di disposizioni regolamentari e di ordinanze (art. 7bis Decreto Legislativo n.267/2000".
2. Si promuove la partecipazione attiva della cittadinanza alla tutela del patrimonio stradale di competenza del Comune attraverso la predisposizione di meccanismi di comunicazione che permettano lo scambio tempestivo e reciproco di informazioni tra l'amministrazione, i cittadini e gli operatori del settore agro-forestale in quanto portatori primari di interesse pubblico.

Art. 8 - Pubblicità degli atti

1. Lo stradario comunale ed il presente regolamento possono essere liberamente consultati in versione digitale sul sito internet istituzionale o in versione cartacea presso l'Ufficio Tecnico Comunale.
2. I provvedimenti di riclassificazione adottati dall'amministrazione comunale sono pubblicati sull'albo pretorio del comune per quindici giorni consecutivi dall'adozione del provvedimento e vengono resi disponibili su apposito spazio all'interno del sito internet istituzionale.
3. Il comune trasmette i provvedimenti di riclassificazione che siano divenuti definitivi alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. I provvedimenti di riclassificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. L'elenco delle richieste di compartecipazione alla manutenzione di strade vicinali di uso pubblico approvato dalla Giunta comunale viene pubblicato sull'albo pretorio del comune per quindici giorni consecutivi dall'adozione del provvedimento, comunicato alla commissione comunale per l'agricoltura e reso disponibile sul sito internet istituzionale.